



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

De.Mo. Pesca di Pasquale della Monica & C. S.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro
Terracciano, Andrea Marco Colarusso, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Gennaro
Terracciano in Roma, piazza San Bernardo n.101;

contro

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- del provvedimento prot. n. 0155595 del 05/04/2022, adottato dal Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, avente ad oggetto “De.Mo. Pesca S.a.s. di Pasquale della Monica & C.: istanza di “restituzione” del permesso speciale di pesca del tonno rosso. Diniego istanza del 26 dicembre 2019 Risposta alle osservazioni del 4 marzo 2022 (Prot. 7 marzo 2022). Prosecuzione nota n. 1051158 del 4 marzo 2021”;

- di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la determinazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10-bis, con nota prot. 006199 del 14/02/2022, nonché, ove lesiva, la nota prot. 0105158 del 04/03/2021;

nonché

- per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno originante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, mediante ristoro in forma specifica o per equivalente della posizione giuridica lesa corrispondente all'attribuzione della quota di cattura del tonno.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 9/5/2022:

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2022” e recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2022, secondo lo schema ivi contenuto e dettagliato negli allegati 1 e 2;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che con il ricorso introduttivo la ricorrente De.Mo. Pesca s.a.s. – premesso di aver acquistato dalla Pescazzurra S.r.l. il ramo d'azienda concernente l'attività di pesca e allevamento di tonno rosso – ha impugnato il diniego “ribadito” dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sull'istanza di assegnazione della quota tonno di cui era titolare la sua dante causa (rivalutata dal 2009 al 2019 e pari a 68,419 tonnellate), da attribuire da ultimo e in via provvisoria alla M/P “Maria Antonietta” SA57, di sua proprietà e già autorizzata alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, già titolare nell'anno 2020 di una quota di 259,051 tonnellate;

- che con il ricorso motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il Decreto con il quale il Ministero ha stabilito la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2022, lamentando che detto provvedimento avrebbe aggravato ulteriormente la lesione della posizione giuridica della società De.Mo. Pesca s.a.s., confermando implicitamente il contestato diniego della richiesta di attribuzione della quota di tonno rosso di 68,419 tonnellate di cui era titolare la sua dante causa, e nello stesso tempo riservando la consistente quota non divisa di 249,42 tonnellate (pari al 5,256%), senza ulteriormente motivare al riguardo;

RITENUTO che, a una prima sommaria cognizione, non appaiono implausibili le censure con le quali la ricorrente deduce:

- che la quota di tonno rosso di cui era titolare la dante causa Pescazzurra S.r.l. non

è mai stata revocata dall'Amministrazione, ma soltanto sospesa;

- che l'Amministrazione, all'esito del venire meno delle circostanze di fatto e di diritto legittimanti la "sospensione" del titolo abilitativo in capo alla dante causa Pescazzurra *"non ha mai reso un espresso provvedimento di diniego dell'istanza di attribuzione/riassegnazione della quota tonno"*;

- che nemmeno il provvedimento di diniego sembra essere implicitamente contenuto nel provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021 che, in riscontro all'istanza della DE.MO. Pesca del 26/12/2019, ha rilasciato il nulla osta per la costruzione di una nuova unità, senza nulla statuire sulla spettanza della quota tonno in capo alla società;

RITENUTO, pertanto,

- che - stante l'imminente apertura della campagna di pesca del tonno rosso - le esigenze cautelari prospettate in ricorso possono trovare adeguata soddisfazione disponendo l'attribuzione *con riserva* - e fino all'esito del giudizio di merito - della quota di cattura pari a 68,419 tonnellate alla M/P Maria Antonietta, di proprietà della ricorrente, a valere sul contingente indiviso residuale (UNCL) pari a 249,42 tonnellate;

- che la disposta misura, infatti, non pare essere di pregiudizio ad alcuno dei potenziali controinteressati, trattandosi di quota indivisa in margine alla quale la stessa difesa erariale ha peraltro riferito che *"dovrà intervenire nuovo provvedimento ministeriale avente ad oggetto la ripartizione della quota residua nel contesto del quale potrebbe essere anche presa in considerazione l'aspettativa dell'istante"*;

- che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa;

RITENUTO peraltro:

- che come richiesto da parte ricorrente vada ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli armatori delle unità di pesca contemplate nell'elenco di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 del decreto del

Direttore Generale n. 0141913 del 28/03/2022, pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022”, impugnato con i motivi aggiunti.

- che in relazione all’elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti gli armatori delle unità di pesca contemplate nell’elenco di cui all’allegato 1 e all’allegato 2; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che il predetto avviso dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

- di assegnare per il deposito in giudizio della relativa documentazione, un termine di 5 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

- di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

a) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 ottobre

2022;

c) compensa tra le parti le spese della fase cautelare;

d) accoglie, come in motivazione, l'istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO